



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (A.C. 2461)

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite

VI Finanze e X Attività produttive, Commercio e Turismo

Roma, 24 aprile 2020

SCENARIO

Tra la prima e l'ultima settimana di marzo (2020), la comunità degli affari e degli esperti economici ha acquisito consapevolezza del fatto che allo shock di offerta proveniente dalla provincia dell'Hubei si era sovrapposto, con effetti di un ordine di grandezza superiore, uno shock di domanda causato dalle restrizioni imposte per limitare il contagio.

Ad oggi, il processo di continua revisione al ribasso delle stime dell'attività economica può essere condensato nelle indicazioni del FMI sulla riduzione del commercio mondiale attorno all'11%. Al di là delle diverse valutazioni per i singoli Stati, questo riferimento è utile per formulare una stima di preconsuntivo per il nostro Paese basata su dati attendibili sui consumi per la prima parte dell'anno in corso. Attraverso ipotesi sull'elasticità delle importazioni ai consumi e delle esportazioni italiane al commercio mondiale, e considerate alcune misure di sostegno pubblico all'economia, si ottengono gli elementi per tracciare un quadro macroeconomico coerente. L'ipotesi condizionante resta quella che ad ottobre si possa tornare ad una quasi completa regolarità produttiva, declinata con modalità differenti dal passato in conseguenza dei protocolli di sicurezza che necessariamente saranno adottati.

Nel mese di marzo 2020, l'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) registra una caduta in volume, rispetto a marzo 2019, di circa il 32%. La spesa delle famiglie risulta praticamente azzerata in ampie sezioni della filiera turistica, oltre che per le immatricolazioni di auto e per vestiario e calzature, al netto del risultato di qualche coraggiosa iniziativa attraverso il canale virtuale e di *food delivery*. Tutti i comparti dei beni durevoli stanno registrando cadute superiori al 60%. La combinazione di queste evidenze - basate su dati puntuali effettivi - con le buone performance osservate per i beni alimentari, i servizi di comunicazione e i prodotti farmaceutici, per la pulizia della persona e della casa, porta a valutare una perdita di consumi pari al 10 per cento nel primo quarto dell'anno in corso, come detto dovuta largamente al mese di marzo.

L'estrapolazione del PIL mensile per il mese di aprile, sulla base delle dinamiche dei consumi e della fiducia di famiglie e imprese - in calo eccezionale per intensità già in marzo - porterebbe a una riduzione del prodotto di circa il 13% rispetto allo stesso mese del 2019.

Per estendere queste valutazioni puntuali all'intero 2020 occorre prendere atto sia del rallentamento che l'economia italiana manifestava già prima dell'emergenza sanitaria - con gli occupati che si riducevano di 156mila unità tra novembre 2019 e febbraio 2020 - sia della condizione di fragilità strutturale che ne ha caratterizzato almeno gli ultimi venti anni. Al riguardo, è qui sufficiente ricordare che nel 2019 non era stato ancora completato il recupero dei livelli reali di reddito disponibile (-1.700 euro a testa) e di consumi per abitante (-800 euro) registrati nel 2007, cioè prima della doppia crisi 2009-2012.

La capacità di ripartenza, a prescindere dagli effetti statistici di tipo meccanico (il rimbalzo e le sue varie forme), appare limitata perché la crisi sanitaria si innesta in un sistema già debilitato da una prolungata assenza di crescita. Questo dovrebbe orientare in direzione di scelte radicali di sostegno all'economia proprio per evitare il rischio di perdere altri dieci-dodici anni per recuperare i livelli di benessere economico, già insoddisfacenti, sperimentati nel 2019, secondo una dinamica che, come visto, si è già verificata.

Considerando i dati acquisiti sui consumi e sulla produzione (-15% quella industriale a marzo, secondo Banca d'Italia) e l'impatto della riduzione del commercio mondiale su esportazioni e importazioni, il quadro macroeconomico per il 2020 potrebbe collocare la caduta del PIL tra il 4,5 e l'8%, con consumi in riduzione tra il 6 e il 7,5%. Si ridurrebbero profondamente sia le importazioni sia le esportazioni, con un contributo verosimilmente favorevole del saldo in ragione della forte dipendenza dei nostri consumi dalle produzioni estere. La maggiore incognita riguarda gli investimenti che potrebbero registrare un crollo superiore a quanto qui ipotizzato (tra -8 e -11%, con possibilità di scendere anche a -15/-18%).

Le dinamiche trimestrali di consumi e prodotto, sincronizzatesi dopo il primo quarto dell'anno in cui la produzione si è fermata successivamente al blocco dei consumi, disegnerebbero un profilo di caduta

accentuata nei primi sei mesi e un recupero marcato nel terzo e nel quarto trimestre del 2020, consentendo un'entrata nel 2021 su livelli tra l'1 e il 3% inferiori rispetto ai valori reali del 2019.

Nella dimensione della caduta di consumi e PIL un ruolo è ovviamente giocato dalla natura e dalla tempestività degli interventi di finanza pubblica a sostegno dell'economia.

A fronte di una gravità della crisi inedita e paragonabile per intensità, secondo le ricostruzioni della Banca d'Italia, solo alle statistiche di consuntivo del 1944 o del 1945, l'impostazione della politica economica di contrasto in Italia e in Europa si è orientata verso l'offerta di ampia liquidità in forma di prestiti garantiti dalle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, finalizzata a consentire la continuità aziendale delle unità produttive colpite.

A tali provvedimenti dovrebbero però accompagnarsi trasferimenti a fondo perduto, possibilmente proporzionali alle perdite di reddito conseguenti alle perdite di prodotto subite dai diversi soggetti.

Con formula sintetica, può dirsi che il debito pubblico dovrebbe davvero concorrere all'assorbimento delle perdite private.

Tanto più in ragione di difficili prospettive di ripresa e tenendo conto della necessità impellente di interventi con un ordine di grandezza ben superiore rispetto alle risorse fin qui mobilitate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO, INCENTIVI E POLITICHE DI COESIONE

In linea generale, per garantire l'effettiva efficacia delle misure di sostegno economico-finanziario alle imprese, va assicurata innanzitutto la **massima tempestività per la loro concreta attuazione**. Vanno quindi definiti meccanismi di richiesta ed erogazione dei finanziamenti estremamente semplici e rapidi, in particolar modo per le imprese meno strutturate che, più delle altre, potrebbero rimanere intrappolate nei percorsi tortuosi della burocrazia per accedere a finanziamenti di importo contenuto.

In tal senso, è necessario che anche il sistema bancario, nella sua veste di canale prioritario di approvvigionamento del credito per le piccole e medie imprese ed i professionisti e - per questo - individuato quale principale soggetto attuatore degli interventi governativi, promuova un rapido allineamento informativo e dispositivo della propria rete distributiva rispetto agli interventi di sostegno previsti nel decreto, così da poter offrire risposte certe ed immediate al tessuto imprenditoriale in difficoltà. E' fondamentale, quindi, che i testi normativi cui fanno riferimento le misure agevolative siano formulati in maniera tale da consentire un'immediata comprensione, senza poter dar luogo ad interpretazioni di diversa natura.

In tale contesto, vanno certamente favoriti interventi che mirano, da un lato, a sanare situazioni finanziarie già in essere e, dall'altro, in grado di offrire alle imprese e ai professionisti risorse immediatamente disponibili per far fronte agli impegni finanziari contingenti, rimasti scoperti a causa dell'azzeramento dei ricavi causato dalla chiusura forzata delle attività a fronte dell'emergenza epidemiologica. Vanno però nettamente distinte le misure indirizzate alla ristrutturazione o rinegoziazione dei debiti pregressi rispetto a quelle che offrono nuova finanza. Affinché tali iniziative risultino efficaci, è necessario che coesistano senza sovrapporsi. Ciò per evitare che risorse rese disponibili per concedere nuova liquidità alle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica vengano "distratte" in favore della copertura dei debiti pregressi del beneficiario nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

Nella sostanza, le misure sino ad ora messe in campo operano quasi esclusivamente attraverso un generale potenziamento dei meccanismi di garanzia (Fondo di garanzia PMI e Sace), che mirano a facilitare l'erogazione dei prestiti da parte dei soggetti finanziatori, tipicamente il sistema bancario.

A tal proposito, si osserva che, se da un lato ciò potrebbe contribuire parzialmente ad allentare nel breve periodo le tensioni finanziarie delle imprese, dall'altro si ricorre unicamente a forme di indebitamento per raggiungere questo obiettivo.

La circostanza desta forte preoccupazione in quanto, notoriamente, il livello di indebitamento complessivo delle imprese italiane è in genere già elevato. Ciò risulta ancora più problematico in considerazione del fatto

che a questo indebitamento, a causa della forzata sospensione di moltissime attività economiche, non corrispondono flussi di incassi, peraltro per un periodo di tempo ancora indeterminato. Tutto questo con l'evidente conseguenza che le imprese che riusciranno ad accedere alle misure, una volta auspicabilmente terminata la fase emergenziale, saranno costrette ad una "rincorsa" serrata per far fronte ai maggiori impegni finanziari.

Per ridurre l'impatto sulle tensioni finanziarie determinate da questo scenario, potrebbe comunque dimostrarsi utile prevedere almeno un allungamento sostanziale delle durate massime dei mutui dagli attuali 6 anni ad almeno 20 anni, anche accompagnate da forme di contribuzione in conto interessi, in grado di calmierare il costo per le imprese. Anche sul fronte degli interventi di moratoria, appare necessario che si estendano i termini di sospensione previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali. Si rende pertanto necessario adeguare i termini previsti per la sospensione del rimborso di mutui e finanziamenti, in modo da concedere alle imprese tempi più adeguati per far fronte ai propri impegni finanziari.

Tali misure, seppur ben orientate, non appaiono tuttavia sufficienti per traguardare una rapida ripresa delle attività che, comunque, risulti sostenibile anche nel medio periodo. Si ritiene pertanto imprescindibile integrarle con forme di contribuzione a fondo perduto, prevedendo anche meccanismi complementari ed integrativi rispetto agli interventi di garanzia pubblica veicolati attraverso il sistema bancario.

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

1. Interventi di garanzia Sace (art. 1)

La disposizione prevede la prestazione di garanzie pubbliche sia a favore di PMI, lavoratori autonomi e liberi professionisti, che di grandi imprese.

Peraltro, al comma 1 viene esplicitamente prevista una riserva sugli impegni di garanzia assunti da Sace, pari ad almeno 30 miliardi di euro, da destinare a piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Al fine di consentire un effettivo accesso alla misura anche da parte di questi soggetti, andrebbe meglio esplicitata la previsione contenuta nello stesso comma 1, che condiziona l'intervento al pieno utilizzo della capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.

Allo stesso tempo, come già accennato in premessa, andrebbe prevista la garanzia pubblica anche per finanziamenti di durata decisamente superiore ai sei anni, sempre con lo scopo prioritario di rendere maggiormente sostenibile il rimborso del piano di ammortamento.

2. Fondo di solidarietà prima casa (cd Fondo Gasparrini) (art. 12)

Con l'intervento contenuto nell'art. 12 è stato modificato l'art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, estendendo la platea dei soggetti beneficiari del Fondo di solidarietà prima casa anche a ditte individuali ed artigiani. L'intento di ampliare la platea dei soggetti ammissibili è da valutarsi positivamente, ma si evidenzia che permane l'esclusione di alcune categorie di professionisti. Al riguardo, andrebbe precisato che per liberi professionisti di cui all'articolo 54 del decreto-legge 18/2020 si intendono non solo i soggetti organizzati in ordini o collegi, ma anche i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 27 del medesimo decreto-legge 18/2020. In tal modo si estenderebbe a tutti i professionisti la possibilità di usufruire della sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa.

3. Fondo di garanzia PMI (art. 13)

Con l'obiettivo di fornire un supporto alle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica, limitatamente al 31 dicembre 2020, l'articolo 13 definisce alcune misure per il sostegno finanziario, attraverso il potenziamento del Fondo di garanzia PMI.

Come evidenziato anche in premessa, la durata massima dei finanziamenti assistiti dalla garanzia statale (fino a 72 mesi) risulta limitativa rispetto alle effettive esigenze di riequilibrio finanziario di ampi segmenti di imprese. Si renderebbe necessario, al riguardo, prevedere anche forme di finanziamento ad almeno 20 anni.

Vi è poi l'esigenza di estendere la garanzia pubblica al 100 per cento anche per importi di finanziamenti superiori ai 25.000 euro. Tale misura si rende necessaria in quanto l'intervento di cui al comma 1, lett. m) dell'articolo 13, che fissa la soglia massima a 25.000 euro di importo del finanziamento coperto dalla garanzia al 100 per cento del Fondo PMI, non assicura alle imprese stabilità di medio periodo.

Per questa finalità, potrebbe anche essere **valorizzato il ruolo dei Confidi**, prevedendo la possibilità per questi soggetti di concedere una garanzia pari al 100 per cento dei finanziamenti di importo compreso tra 25.000 e 800.000 euro, con riassicurazione da parte del Fondo di garanzia PMI pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi. Tale proposta, oltre a promuovere un meccanismo di sinergia fra risorse pubbliche e private - aumentando anche l'efficacia della misura in termini di leva finanziaria a valere sulle risorse pubbliche - consentirebbe anche di velocizzare l'erogazione del finanziamento semplificandone l'iter procedurale, attraverso la previsione del rilascio di un'unica garanzia da parte del confidi.

Nell'ottica di dare una risposta efficace al sistema imprenditoriale, occorrerebbe inoltre **rafforzare la dotazione patrimoniale dei Confidi**, così da potenziarne la capacità di sostenere le imprese non più in grado di far fronte ai propri debiti e quelle con necessità di nuovi finanziamenti. Si propone quindi di riconoscere ai Confidi la possibilità di iscrivere a patrimonio i fondi rischi pubblici dagli stessi detenuti, come già avvenuto in passato con risultati positivi.

A tale fine, occorrerebbe inserire in sede di conversione del decreto la stessa previsione già posta in essere, in passato, con l'art. 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'art. 36 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

I Confidi rappresentano i soggetti più adeguati a concedere alle imprese colpite dall'emergenza COVID 19 contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati di piccolo importo, integrativi e alternativi al ricorso al credito bancario. Si ritiene opportuno un intervento volto a **consentire ai Confidi di acquisire la veste di soggetti gestori di risorse pubbliche, in particolare con riferimento ai fondi strutturali comunitari**.

In questo contesto e ad integrazione di quanto illustrato, per quanto riguarda i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ai quali è attualmente consentito svolgere attività diverse dal rilascio della garanzia collettiva fino al 20% del valore dell'attivo, al fine di poter meglio assistere le imprese che non riescono ad accedere al tradizionale canale bancario, è auspicabile un intervento volto a superare l'attuale limite, mantenendo comunque l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia rispetto alle altre attività finanziarie da essi svolte.

Tale previsione consentirebbe di ampliare, soprattutto in tale fase emergenziale, l'attività residuale prevista in modo da **consentire ai Confidi di poter attivare una maggiore leva di finanziamenti e poter divenire erogatori diretti di liquidità per le imprese**.

Inoltre si segnala la necessità che, per un periodo limitato correlato alla durata dell'emergenza, vengano adottate **forme di sospensione delle segnalazioni pubbliche**, in particolare alla Centrale dei Rischi finanziari, collegate al mancato rispetto da parte delle imprese delle scadenze riferite ad impegni finanziari precedentemente assunti.

Con riferimento ai professionisti, si evidenzia che l'operatività del Fondo di garanzia PMI - fatta eccezione per i nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro previsti dal comma 1, lett. m) limitatamente al 25 per cento dei ricavi - al momento si rivolge solamente a professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti

alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Si ritiene che l'attività del Fondo di garanzia PMI debba invece rivolgersi a tutti coloro che svolgono attività professionale nella forma del lavoro autonomo con P.Iva e, pertanto, oltre ai professionisti iscritti agli ordini professionali, anche a quelli definiti dall'art. 1, comma 2, Legge 4/2013.

Si valuta positivamente la **previsione contenuta al comma 1, lett. g)** in cui si prevede che la garanzia del Fondo PMI sia concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. E' altresì previsto che la garanzia del Fondo PMI sia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 del predetto regio decreto, purché siano rispettate alcune condizioni tra cui quella che la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

In tale quadro, in cui sono state opportunamente introdotte nuove flessibilità, andrebbe **riconsiderata l'esclusione delle "imprese in difficoltà"**, in particolare nei casi in cui la riduzione del capitale sociale sottoscritto per perdite cumulate fino al 31 gennaio 2020 non ha pregiudicato la regolare continuità aziendale. Anche in questo caso potrebbe essere introdotta la condizione che la banca, sulla base dell'analisi della situazione economico-finanziaria complessiva del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

1. Regime di aiuto

La Commissione europea con la Comunicazione *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* del 20 marzo 2020, modificata il 3 aprile con l'inserimento di ulteriori misure di supporto al sistema produttivo, ha recepito l'istanza relativa alla necessità di consentire agli Stati membri, come già avvenuto per la crisi finanziaria del 2008-2009, il ricorso a regimi d'aiuto straordinari e temporanei, in grado di fornire strumenti adeguati per l'attuazione, tra le altre, di misure in materia di garanzie, prestiti e contributi a fondo perduto.

Si ribadisce pertanto che, alle misure già avviate in materia di prestiti e garanzie, occorre aggiungere un intervento di sostegno che preveda una forma di indennizzo per imprese e professionisti. Tale contribuzione a fondo perduto potrebbe essere eventualmente integrata da finanziamenti a tasso agevolato di durata almeno ventennale.

Occorre peraltro sottolineare che altri Paesi, oltre alle misure di sospensione di pagamenti e di agevolazioni all'accesso al credito, hanno concesso alle imprese contributi a fondo perduto per compensare il mancato fatturato causato dal periodo di blocco.

2. Sostegno agli investimenti in digitale delle imprese e dei professionisti

L'emergenza sanitaria ha mostrato l'importanza di organizzare l'attività di imprese e professionisti utilizzando al massimo le tecnologie digitali, sviluppando competenze trasversali ai diversi processi e riorganizzando tutto il sistema di comunicazione interna ed esterna all'impresa. E' pertanto necessario intraprendere un'azione specifica di sostegno allo sviluppo digitale delle imprese e professionisti attraverso voucher/contributi che promuovano e sviluppino le tecnologie digitali con riferimento anche ai connessi processi di formazione ed apprendimento.

3. Fondi strutturali

Il blocco delle attività economiche, derivante dall'emergenza sanitaria, genera problemi di flussi finanziari che impediscono alle imprese non solo la copertura degli ordinari costi di funzionamento, ma anche di effettuare spese per la realizzazione di progetti di investimento agevolati già approvati.

A tale proposito, si ritiene necessaria, in primo luogo, una semplificazione e conseguente accelerazione delle procedure di anticipazione e liquidazione degli importi dovuti alle imprese per le spese effettuate nell'ambito della realizzazione di progetti di investimento finanziati con risorse nazionali ed europee. Ciò consentirebbe di disporre della liquidità necessaria per far fronte ai costi di funzionamento e per il superamento della fase emergenziale.

Le misure di flessibilizzazione e riprogrammazione delle risorse dovranno comunque tenere in debito conto la rafforzata necessità ed urgenza di interventi di sostegno del sistema delle imprese.

DISPOSIZIONI FISCALI

a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge

Di seguito sono riportate alcune proposte d'intervento mirate specificamente a recuperare maggiore armonizzazione del quadro giuridico riferibile rispettivamente alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi e alle misure di "tax credit" di sostegno e contrasto agli effetti connessi al non normale svolgimento dell'attività.

1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)

In premessa occorre sottolineare che l'impianto normativo è orientato ad un differimento del termine di sospensione dei versamenti relativi ai mesi di aprile e maggio al 30 giugno 2020.

E' evidente che la scelta del Governo di dover verificare la concreta applicabilità dei singoli interventi in funzione di ciascun mese direttamente interessato dalle misure di contenimento del contagio e di emergenza epidemiologica impone termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti di brevissimo periodo. Occorre tuttavia osservare che in una prospettiva di gestione in crisi occorre poter pianificare l'effettiva capacità finanziaria in un arco temporale minimo di medio periodo. Al fine di restituire certezza agli operatori economici in sede di controllo di gestione finanziaria dell'attività, occorre che i tempi di sospensione siano ampliati per un congruo periodo di tempo.

Occorre inoltre prevedere un adeguato periodo di dilazione dei versamenti sospesi al fine di consentire una programmazione della ripresa produttiva senza incorrere nel rischio di differire, al momento dei versamenti, la condizione di crisi di liquidità. Nella descritta logica di tipo gestionale occorre pertanto un deciso intervento del Legislatore mirato ad estendere l'ambito di applicazione oggettivo e temporale della misura nel modo indicato.

In ordine alla determinazione del fatturato e/o dei corrispettivi l'interpretazione seguita dall'Agenzia delle entrate nella recente circolare n. 9 del 2020 stabilisce, un confronto, ai fini della determinazione della contrazione, con i mesi rispettivamente di marzo ed aprile 2019, considerando ciascun mese autonomo rispetto all'altro. Di conseguenza, ove il contribuente registri una contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020, rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, la sospensione dovrà riguardare le voci dei tributi e contributi dovuti per entrambi i mesi; ove il contribuente registri una contrazione in uno solo dei due mesi interessati, si avrà una sospensione dei versamenti dovuti con riferimento al solo mese di riferimento corrispondente allo stesso in cui è stato registrato il calo delle predette attività.

Per facilitare il calcolo in favore dei contribuenti che rientrano nel regime trimestrale di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto da versare nel mese di maggio, con riferimento al primo trimestre 2020, sarebbe opportuno limitare il confronto dei corrispettivi e del fatturato al solo mese di marzo. Diversamente si dovrebbero costringere gli operatori ad una corsa sostanzialmente ingiustificata e di

difficile attuazione operativa per la raccolta dei dati relativi al mese di aprile. In tal senso appare opportuno un intervento di semplificazione.

La sospensione dei versamenti tributari, disposta dall'articolo in esame, riguarda solo le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Se la motivazione che ha spinto il legislatore alla sospensione dei detti versamenti è la mancanza di liquidità delle imprese, causata dalle restrizioni imposte per l'emergenza Covid-19, non si comprende perché tale sospensione sia stata limitata alle sole ritenute sul reddito di lavoro dipendente e non sia stata estesa a tutte le ritenute che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare per legge. Si ritiene, dunque, che, in sede di conversione, il decreto legge dovrebbe essere modificato al fine di **sospendere il versamento anche delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle commissioni o provvigioni dovute ad intermediari di commercio**, di cui agli artt. 25 e 25 bis del D.P.R. n. 600/73.

Infine, la norma in commento prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto "Cura Italia" (sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria), qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti di calo di fatturato e dei corrispettivi come indicato in precedenza.

Il succitato articolo 61 ha sospeso i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in favore di determinate attività economiche (come, ad esempio, i pubblici esercizi, il trasporto, le strutture ricettive, le imprese culturali), considerate particolarmente danneggiate dall'emergenza Covid-19. In specie, per tali soggetti è stata prevista la sospensione anche dei termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Dato il tenore letterale del rinvio operato dall'art. 18, per le imprese maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19, che non dovessero subire un decremento del fatturato (o dei compensi nel caso di professionisti) nella percentuale richiesta dalla legge, nei mesi di marzo ed aprile 2020, trova applicazione, per il mese di aprile 2020, la sospensione prevista dal decreto "Cura Italia", con riferimento, però, ai soli versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché agli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, con esclusione della sospensione del versamento dell'IVA.

La sospensione dei versamenti IVA con scadenza nel mese di aprile 2020, attesa dagli operatori, avrebbe dovuto rappresentare, tuttavia, una misura coerente rispetto alla ratio ispiratrice della misura. Secondo tale ragionamento la mancata previsione di estensione ai versamenti IVA del mese di aprile non può che considerarsi una omissione del Legislatore. Al fine di razionalizzare e sistematizzare l'intero impianto normativo relativo alla sospensione dei tributi e dei contributi, in sede di conversione in legge, il decreto in esame dovrebbe essere modificato, pertanto, al fine di prevedere, anche per il mese di aprile 2020, la sospensione del versamento dell'IVA per quelle imprese maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19 (individuate dal legislatore) ancorché le stesse abbiano registrato contrazioni di fatturato e di corrispettivi, nei mesi di marzo ed aprile 2020, in misura inferiore a quella prevista dal legislatore (33% per imprese con ricavi inferiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019 o del 50% per le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019).

Si pone in evidenza, inoltre, il fatto che il richiamato art. 61 del decreto "Cura Italia", ai fini della definizione dei tributi sospesi, rinvia integralmente all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Tale ultima disposizione non contiene alcun riferimento né ai versamenti delle ritenute Irpef, di cui agli artt. 25 e 25 bis del DPR n. 600/73, relativi al lavoro autonomo e alle commissioni o provvigioni dovute ad intermediari di commercio, né alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF. Nell'iter di conversione in legge, tuttavia, lo stesso articolo 61 è stato oggetto di una radicale riscrittura in modo da armonizzarne la struttura applicativa a disposizioni omologhe (i.e.: art. 62) colmando in parte alcune lacune. Occorrerà, pertanto, che attraverso il decreto legge in esame, una volta assestato il quadro normativo di riferimento del "Cura Italia", si provveda a colmare le eventuali restanti asimmetrie.

Infine, in sede di conversione in legge, è auspicabile che il decreto legge estenda il beneficio della sospensione anche ai versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette, oltre alle entrate di competenza degli enti locali, senza che queste ultime siano decise autonomamente a livello territoriale. Il versamento di tale tipologia di importi, infatti, al pari dei versamenti relativi alle altre fattispecie già individuate dalla disposizione in esame, incide negativamente sulla liquidità in capo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, già gravemente compromessa dalla contrazione degli ordinativi e dalla riduzione della domanda finale per acquisto di beni e servizi. L'omessa previsione di sospensione di tali tributi determina inoltre problemi di natura organizzativa non indifferenti per gli intermediari qualificati che assistono i contribuenti.

2. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)

L'articolo in esame estende il periodo di non assoggettamento alle ritenute d'acconto dei compensi percepiti dai lavoratori autonomi, spostando il predetto ultimo termine del 31 marzo al 31 maggio 2020, con versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (e non più entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Premesso quanto argomentato nel precedente paragrafo in ordine alla inadeguatezza dell'ambito temporale di applicazione del beneficio, si ritiene che la scelta del Legislatore di escludere dalla sospensione, prevista dalla norma in esame, i contribuenti che abbiano collaboratori e/o dipendenti, rischia di rendere sostanzialmente inapplicabile la disposizione. È difficile, infatti, ipotizzare situazioni di professionisti, in specie con compensi di ammontare superiore a 65.000 euro (soglia attualmente previsto per il regime forfettario), che non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti. In sede di conversione, il decreto legge dovrebbe essere modificato, al fine di prevedere la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, in favore dei soggetti di più ridotte dimensioni (con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente) anche se sostengono spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato entro una misura da considerare fisiologica.

3. Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, viene prevista la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti, utilizzando il metodo "previsionale", anziché il metodo "storico". Nello specifico, viene stabilito che, solo per il periodo d'imposta 2020, non si applicano sanzioni e interessi, previsti per il caso di omesso o di insufficiente versamento delle somme dovute, nell'ipotesi in cui l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto, sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Il calcolo con il metodo "previsionale" viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Secondo alcune stime predittive, in ordine al calo di fatturato, per i settori più colpiti, la perdita e di conseguenza la minor redditività, a causa dell'emergenza Covid-19, potrebbe determinare, a seconda della gravità di scenario, una riduzione media del reddito 2020 tra il 30 e il 50% e non solamente del 20%.

Di conseguenza, si ritiene che, in sede di conversione, il decreto legge dovrebbe essere modificato, al fine di consentire almeno la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento di un importo a titolo di acconto non inferiore al 50% dell'imposta che risulterebbe dovuta, sulla base della dichiarazione dei redditi 2020.

b) Proposte di ulteriori linee di intervento

1. Sospensione dei termini di versamento degli avvisi bonari e dei piani di rateazione di atti di *compliance* fiscale (accertamenti con adesione, conciliazione, transazione, eccetera)

L'articolo 67, al comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, c.d. decreto "Cura Italia", prevede che "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori".

In sostanza, il legislatore ha voluto, data l'emergenza Covid-19, sospendere tutte le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, non urgenti o indifferibili, dato il fatto incontrovertibile che, in questo particolare momento, né il personale dipendente, né i contribuenti (e loro intermediari) possono seguire gli adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attività.

Data la ratio della disposizione, la sospensione deve necessariamente poter riguardare anche i termini per il versamento degli importi richiesti attraverso le comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale o di liquidazione delle imposte (ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972), nonché i termini connessi alle somme derivanti dagli accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza, anche in forma rateizzata. Nel senso indicato appare necessario un intervento del Legislatore.

2. Misure a sostegno di operatori con magazzino eccedente a seguito di contrazione della domanda e degli ordinativi

Si ritiene che una linea d'intervento debba essere orientata nella direzione di sostenere, attraverso lo strumento fiscale del credito d'imposta, le imprese che hanno sostenuto costi per acquisto di bene merce non adeguatamente remunerati attraverso il normale svolgimento dell'attività. Si pensi, per esemplificare, ad alcuni dei settori in cui il problema assume particolare gravità (mobili, tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, etc). Al fine di conseguire l'obiettivo indicato, il credito d'imposta deve essere commisurato al valore di acquisto delle merci realizzato nel secondo semestre e fino alla data d'inizio della chiusura delle attività connesse alle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

3. Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese

Al fine di offrire un maggior sostegno agli operatori economici fortemente penalizzati dagli effetti della crisi sanitaria ed economica in atto, che hanno registrato significativi cali di fatturato a due cifre, si ritiene di particolare efficacia, anche sotto il profilo applicativo, l'attivazione di una procedura speciale alla quale dare impulso tramite istanza dei contribuenti interessati agli enti impositori, al fine di estendere il periodo di rateizzazione dei tributi sospesi anche ai sensi degli articoli 61, 62 e 68 del decreto 17 marzo 2020, n.18, nonché del debito fiscale pregresso cumulato, ancorché in forma già rateizzata, in un arco temporale di 10 anni.

Le somme sospese dovrebbero includere la totalità del debito fiscale cumulato, comprendendo anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n.600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

4. Facilitazione della procedura di accesso a linee di credito a fronte di attestazione di certezza, liquidità ed esigibilità di crediti di natura tributaria vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

Le imprese, in una fase economica difficile come questa, dovrebbero essere messe in condizione di disporre entro breve termine di liquidità finanziaria per far fronte al drastico andamento declinante dei ricavi. A tale riguardo si ritiene importante procedere nella direzione di un superamento dei tempi relativamente lunghi di monetizzazione dei crediti per imposte dirette ed indirette vantati dalle imprese e chiesti a rimborso. In attesa di pervenire ad un sistema di attestazione dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti stessi - gestito digitalmente al pari della piattaforma di certificazione dei crediti commerciali delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni - riteniamo che sia importante un sostanziale snellimento delle procedure manuali in essere in favore delle imprese, penalizzate dall'emergenza in atto, per consentire, in maniera più fluida, la cessione alle banche, la compensazione con i debiti fiscali e la cessione a terzi degli stessi crediti d'imposta anche mediante semplice scrittura privata.

5. Proroga della "lotteria degli scontrini"

Nella situazione di particolare difficoltà che sta attraversando l'intero Paese a causa dell'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno non gravare le imprese di ulteriori adempimenti e costi. La "lotteria degli scontrini" - il cui avvio è previsto a partire dal prossimo 1° luglio - potrebbe presentare una serie di criticità operative di non semplice risoluzione oltre a gravare le medesime imprese di ulteriori costi dovuti all'adeguamento tecnico dei Registratori Telematici.

Sarebbe, pertanto, auspicabile prevedere una proroga della lotteria almeno al 1° gennaio 2021.

6. Neutralizzazione degli effetti degli ISA

Si propone di sospendere l'utilizzo degli ISA per il 2020, non in grado di rappresentare correttamente la realtà economica di riferimento in considerazione del forte impatto negativo che l'emergenza sanitaria ed economica in atto avrà sui bilanci delle imprese, ovvero, di ripensare integralmente il modello di stima attraverso l'applicazione di idonei correttivi, rilevanti sia ai fini del monitoraggio degli effetti del fenomeno di crisi, sia per il mantenimento del regime premiale.

7. Estensione dei benefici spettanti alle imprese che eseguono ampliamento o riapertura di esercizi ubicati sull'intero territorio nazionale

Al fine di promuovere l'economia territoriale, andrebbe prevista una specifica misura affinché il beneficio relativo alla promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali e dei servizi di cui all'art. 30-Ter del D.L. n. 34/2019 (cosiddetto "Decreto Crescita"), attualmente riservato ai soli comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sia esteso ai Comuni dell'intero territorio nazionale con previsione di un maggior limite del numero di abitanti.

8. Tax free shopping

Il contagio da "Coronavirus" sta avendo un notevole impatto - oltre che sul settore dell'ospitalità e della ristorazione - anche sul comparto della distribuzione commerciale in genere. Come evidenzia l'ultima Indagine di Banca d'Italia sul Turismo Internazionale, pubblicata lo scorso 18 giugno, su un budget complessivo di 41,71 miliardi di euro destinato dai turisti stranieri per i viaggi in Italia, la spesa per lo shopping, pari a 7,34 miliardi di euro, rappresenta la terza voce di spesa (17,6%), dopo i 9,2 miliardi di euro per la ristorazione (22,1%) ed i 18,15 miliardi di euro per l'alloggio (43,5%).

Lo stallo di arrivi di turisti cinesi, che rappresentano il 28% dello shopping, ma anche di americani (11%), russi (12%) ed arabi (5%), sta provocando, dal mese di gennaio, un danno rilevante che si stima possa arrivare ad una perdita superiore ai 5 miliardi di euro per il settore della moda. Stima da rivedersi in peggioramento in ragione dell'evoluzione della situazione.

Per cercare di rilanciare lo “shopping tourism”, si potrebbe prevedere il dimezzamento della soglia di accesso al “tax free shopping”, attualmente prevista a 154,95 euro.

Un simile intervento contribuirebbe, da un lato, ad attrarre più turisti amanti del “made in Italy” e, dall’altro, ad agevolare i consumatori e ampliare la platea degli operatori commerciali, limitata oggi quasi esclusivamente a quelli del lusso, supportando anche un’ampia fetta del commercio tradizionale.

Già in diversi Paesi dell’UE, tra l’altro, la soglia del “tax free shopping” è molto più bassa dell’Italia.ù

9. Anticipazione al 2020 dell’integrale deducibilità dell’IMU corrisposta sugli immobili strumentali

L’IMU sugli immobili strumentali rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e, come tale, deve poter essere dedotto dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. Con la legge di bilancio 2020, il Legislatore ha, in parte, accolto le richieste di integrale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, avanzate, in più occasioni, dalla Confederazione, stabilendo la integrale deducibilità dell’IMU, a partire dal 2022, e una parziale deducibilità per gli anni dal 2019 al 2021 (50% per il periodo di imposta 2019 e 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021). Data la grave difficoltà in cui versano le imprese, in seguito a provvedimenti assunti dal Governo per evitare il diffondersi del Covid-19, sarebbe importante anticipare l’integrale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali già a partire dal 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI COMMERCIALI E DI RITARDI E INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

In questo momento di particolare crisi per le imprese, la necessaria adozione delle misure di contenimento del contagio da parte del Governo, pur condivisibili dal punto di vista del contrasto dell’emergenza sanitaria, sta determinando gravi ripercussioni, anche in via indiretta, su tutte le imprese.

In particolare, nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, gli effetti economici di tali misure hanno interessato non solo le attività soggette ad obbligo di sospensione, ma anche quelle che, pur potendo formalmente proseguire, hanno subito un drastico calo del fatturato, di fatto azzerato.

Questa situazione sta determinando una grave crisi di liquidità delle imprese che in moltissimi casi sono impossibilitate ad adempiere ai propri obblighi contrattuali di pagamento, in particolare nei confronti dei rispettivi fornitori e nei confronti dei proprietari degli immobili commerciali presso cui esercitano la propria attività.

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, sono state introdotte due diverse misure, ossia il credito di imposta per “botteghe e negozi” (art 65) e disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivati dall’attuazione delle misure di contenimento (art.91). Entrambe le misure necessitano di un significativo potenziamento, non essendo la previsione attuale sufficiente a mettere al riparo tali soggetti dalle conseguenze di un possibile inadempimento, ed in particolare dalle conseguenze indirette come, appunto, la crisi di liquidità che impedisce di far fronte ai pagamenti dovuti.

Si evidenziano di seguito alcune linee di intervento di cui si auspica fortemente l’introduzione.

1. Locazioni immobili ad uso non abitativo: estensione del credito d’imposta e ampliamento del perimetro di applicazione

L’articolo 65 del decreto 18/2020 riconosce un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, riferito al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività, considerate essenziali, e che, dunque, non sono state destinatarie della misura di sospensione.

Per dare un concreto sostegno alle imprese occorre estendere l’agevolazione in esame:

- all’ammontare dei canoni di locazione per i mesi da marzo a dicembre 2020, con incremento al cento per cento della percentuale del credito di imposta;

- all'ammontare del canone di locazione corrisposto, per gli immobili rientranti nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati), C/2 (magazzini e locali di deposito, eccetera), C/3 (laboratori per arti e mestieri), D/2 (alberghi, pensioni, eccetera), D/3 (teatri, sale per concerti, spettacoli e simili, discoteche) e D/8 (grandi negozi, centri commerciali), dai soggetti esercenti attività d'impresa;
- ai canoni relativi all'affitto di azienda o di ramo d'azienda;
- alle attività che, pur se escluse dall'obbligo di sospensione in quanto attività considerate essenziali dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020, Decreto MISE 25 marzo 2020, D.P.C.M. 10 aprile 2020, comunque, sono state assoggettate a chiusura da provvedimenti amministrativi di natura straordinaria, emessi dall'amministrazione locale.

Si ritiene, infine, che anche ai proprietari degli immobili, persone fisiche o giuridiche, concessi ad uso commerciale e rimasti chiusi per disposizioni di natura pubblicistica dovrebbe essere concessa una forma di incentivo per consentire la sospensione del versamento degli stessi canoni per un periodo di tempo congruo a fronte di un beneficio in termini di riduzione in misura proporzionale della base imponibile relativa alla determinazione del reddito dichiarato con riferimento al periodo d'imposta oggetto di sospensione volontaria della riscossione dei canoni periodici di locazione.

2. Cessione del credito d'imposta al locatore a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione

Si ritiene opportuno introdurre, inoltre, una misura tesa a consentire la più ampia fruibilità del credito d'imposta anche prevedendone la cessione al locatore dell'immobile locato e destinato all'esercizio dell'attività d'impresa a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione in favore del locatario.

Il locatario in questo modo verrebbe ad acquisire una liquidità differita in funzione dei termini di versamento dei propri debiti fiscali e contributivi da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Infine, dato il contesto di particolare eccezionalità in cui si colloca la misura, si dovrebbe consentire anche una retrocessione diretta del credito d'imposta, commisurato ai canoni di locazione dei periodi di riferimento, al sistema creditizio e finanziario.

3. Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e misure fiscali in favore dei locatori d'immobili ad uso commerciale

Con riferimento alle locazioni commerciali e a tutte quelle tipologie contrattuali analoghe alle locazioni commerciali - come ad esempio l'affitto di ramo d'azienda o l'affitto di azienda nonché la vendita con patto di riservato dominio - si rende necessario, in linea con la ratio dell'articolo 91 del decreto 18/2020, introdurre uno specifico regime rafforzato di applicazione delle tutele, e segnatamente una presunzione legale di esclusione della responsabilità del locatario per inadempimento nei confronti dei proprietari e concedenti degli immobili dedotti contrattualmente.

Per rafforzare la tutela del soggetto locatario si rende opportuno inoltre che si introduca la possibilità che i finanziamenti concessi per il pagamento dei canoni di locazione o di affitto di azienda o di ramo di azienda siano assistiti dalla garanzia statale (art 1 e art 13 del presente decreto) e che siano sospese temporaneamente sia le procedure di sfratto per morosità che la possibilità di escutere le eventuali garanzie reali o fideiussorie connesse al contratto di locazione o di affitto di azienda o di ramo di azienda.

La presunzione di comprovata situazione di emergenza deve essere estesa anche al caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni concessori dovuti all'uso di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari in considerazione della forte riduzione dei volumi di vendita determinata dal sostanziale blocco delle attività di ristorazione ed alberghiere ed alla drastica riduzione di quelle su aree pubbliche.

L'esigenza di sospensione temporanea dei canoni di locazione è fortemente sentita soprattutto in quei settori economici - commercio, turismo e servizi - in cui le peculiari dinamiche di acquisto, fornitura e vendita (ad es. ordini effettuati con 6/8 mesi di anticipo rispetto alla stagione in corso) rendono quasi impossibile per gli operatori riuscire a far fronte alle scadenze dei pagamenti dei fornitori, programmate secondo logiche di normalità sulla base di previsioni di vendite o di volumi di fatturato stagionali evidentemente destinati a non concretizzarsi.

Inoltre, al fine di contemperare la necessità di non pregiudicare eccessivamente la certezza dei rapporti giuridici contrattuali e le legittime aspettative dei proprietari e dei fornitori, occorre prevedere anche l'obbligo a carico del debitore inadempiente, in tutti i casi in cui l'impossibilità dell'adempimento risulti solo temporanea o parziale, di corrispondere comunque le somme da questi dovute, eventualmente anche in forma dilazionata, in un congruo arco di tempo successivo alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Al fine di contemperare in modo equo anche l'interesse del locatore, sia esso persona fisica o giuridica, riteniamo opportuno introdurre una agevolazione fiscale in capo agli stessi proprietari d'immobili dati in locazione e destinati all'esercizio di impresa e/o di arti e professioni, introducendo un meccanismo mirato sia ad evitare la tassazione ordinaria dei canoni non percepiti, sia ad assoggettare a tassazione separata gli stessi emolumenti con riferimento al periodo d'imposta in cui è avvenuta la percezione, con versamento in unica soluzione o in forma rateizzata in un congruo arco temporale.

4. Cedolare secca sulle locazioni commerciali

L'esigenza evidenziata nel precedente paragrafo di ridurre complessivamente la pressione fiscale sugli immobili destinati ad attività produttiva in modo da assicurare nel tempo una maggiore liquidità, in favore delle parti del rapporto di locazione, rivela la necessità di introdurre a regime - o quantomeno riproporre anche per il 2020, ove più favorevole - la cedolare secca sulle locazioni degli immobili ad uso commerciale. Tale intervento potrebbe rappresentare anche un primo tassello per cercare di risolvere l'annoso problema della desertificazione commerciale dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici. Naturalmente a condizione che tale misura agevolativa sia finalizzata, non solo alla riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell'immobile, ma anche alla riduzione della spesa per canoni di locazione gravante sul conduttore.

A tal fine andrebbero previste specifiche adeguate misure compensative quali la fruibilità del credito d'imposta commisurato al valore del canone corrisposto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Si rammenta, preliminarmente ed in generale, l'esigenza dell'attenta verifica della snellezza procedurale e della tempestività d'attivazione degli strumenti del FIS e della CIGD, nonché dell'adeguamento degli stanziamenti appostati, in particolare nell'ambito del prossimo decreto legge di aprile, ai fini della prosecuzione temporale degli interventi. In riferimento a tali strumenti, andrebbe anche valutata la possibilità di attivarne percorsi di valorizzazione in un'ottica di attivo concorso al processo straordinariamente impegnativo di riavvio delle attività, di cui alla "fase 2".

Considerazioni analoghe circa procedure e stanziamenti valgono per l'indennità destinata, tra l'altro, a lavoratori autonomi ed ai professionisti, di cui peraltro si attende, sempre nel contesto delle misure recate dal prossimo decreto legge di aprile, un corretto adeguamento.

Si riscontrano con favore le disposizioni contenute nell'**articolo 41 del provvedimento**, poiché l'estensione degli ammortizzatori sociali (FIS e CIGD) ai lavoratori assunti a far data dal 24 febbraio al 17 marzo, risponde alla logica inclusiva e di universalità delle misure via via adottate, peraltro già scese dai limiti di anzianità

previsti dalla normativa generale. Questo aiuta anche a risolvere dei dubbi interpretativi emersi, come ad esempio i dubbi concernenti i lavoratori intermittenti, le cui “chiamate” possono essere state attivate anche in periodi successivi alla data del 23 febbraio.

Chiaramente, ove le stesse siano oggetto di proroghe, ci si aspetta che le prassi consentano, ove gli accordi siano stati già sottoscritti come per molte delle imprese plurilocalizzate, che l'estensione *tout court* di tali misure avvenga con modalità pressoché automatiche e semplificate, come sta emergendo dai primi riscontri ottenuti, benché per le vie informali, dal Ministero del Lavoro.

Positiva anche l'**esenzione dell'imposta di bollo** dalle istanze di CIGD regionali, misura molto attesa e coerente con l'impianto delineato tendente ad alleggerire il più possibile le voci di costo per le imprese.

Una misura opportuna in fase di conversione del Decreto Legge potrebbe essere rappresentata dalla **detassazione delle maggiorazioni dovute per lo svolgimento di lavoro straordinario**.

Infatti, soprattutto in alcune filiere distributive, le risorse impegnate sono talvolta insufficienti rispetto ai normali orari svolti e lo svolgimento di lavoro straordinario rischia di provocare l'effetto paradossale di vedere implementata l'aliquota fiscale progressiva applicata alle retribuzioni con l'aumento del prelievo fiscale e la vanificazione del maggior guadagno dovuto al lavoro straordinario, o addirittura la perdita del nuovo bonus Irpef di cui al decreto legge 5 febbraio 2020, n.3.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

In relazione alla **sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail** (art. 18), si valuta positivamente l'eliminazione del limite di fatturato - sebbene sia stato introdotto il parametro di riduzione dei ricavi per l'accesso all'agevolazione - che rischiava di escludere dall'agevolazione proprio le medie imprese che stanno sopportando un calo di fatturato importante.

Tuttavia, tenuto conto della situazione di particolare crisi e al fine di dare un maggiore sostegno ai soggetti contemplati dalla norma, si ritiene necessario un più congruo periodo di sospensione ed una più ampia rateizzazione.

Con riferimento al **divieto di cumulo** tra l'indennità prevista per i liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza Private dall'art. 44 del Decreto Cura Italia e qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico (art. 34), si ritiene coerente la disposizione in esame con la disciplina introdotta in relazione ad altre indennità dal Decreto Legge n. 18/2020. Andrebbe tuttavia valutata l'opportunità di riponderare l'incompatibilità dei trattamenti indiretti che hanno natura diversa rispetto a quelli pensionistici puri.

Si considera infine positivamente anche la disposizione inerente alla **fornitura del Pin Inps** (art. 35), in quanto mirata a semplificare le modalità di rilascio delle identità digitali e, conseguentemente, ad agevolare e velocizzare l'accesso ai servizi, reso peraltro possibile anche grazie all'opera dei patronati che in questa fase hanno gestito in maniera efficiente centinaia di migliaia di richieste concentrate in pochi giorni.

AMBIENTE ED ENERGIA

L'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, come noto, che l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) provveda a stabilire la sospensione temporanea - fino al 30 aprile 2020 ed in favore dei soli comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 - dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua nonché della tariffa del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (TARI).

L'attuale rapida diffusione dell'emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale rende a nostro avviso necessario rafforzare significativamente la portata della disposizione sia ampliandone l'ambito di

applicazione a tutto il territorio nazionale sia estendendone l'efficacia almeno a tutto il 2020 in quanto gli effetti economici derivanti dalla crisi epidemiologica da Covid-19 produrranno i propri effetti ben oltre la fine dello stato di emergenza sanitario, ad oggi fissato al 31 luglio 2020.

Un altro aspetto da prendere in considerazione riguarda la necessità di **sospensione dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di trasporto**.

Deve essere evidenziato, in proposito, che ai sensi degli articoli 190 e 193 del D.lgs. 152/2006, sono tenute alla vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che producono rifiuti non pericolosi. La mancata vidimazione rende nulli i suddetti documenti ed espone gli operatori a elevate sanzioni.

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 rende sovente impossibile l'espletamento di tale adempimento, anche a causa delle vigenti restrizioni all'apertura degli uffici pubblici, competenti alla vidimazione.

Per evitare che gli operatori del settore si vedano comminate sanzioni elevatissime per fatti o comportamenti non ad essi imputabili, riterremo necessaria una sospensione *ex lege* dell'obbligo quantomeno sino al 31 luglio 2020.

TURISMO

Il turismo, che genera oltre il 10 del PIL (13% secondo il World Travel & Tourism Council WTTC), costituisce il 15% dell'occupazione ed ha esportato servizi nel 2019 per 44 miliardi di euro, soffre la crisi più grave mai sperimentata in epoca di pace.

Nel trimestre marzo-maggio erano attesi in Italia turisti nazionali ed esteri per poco meno di 30 milioni di arrivi, quasi 90 milioni di presenze: ne avremo forse una parte infinitesimale, in ragione non solo dai tempi delle riaperture delle attività ma anche dalle modalità di comportamento che verranno dettate e dagli strumenti di cui ci si potrà dotare, a livello nazionale, per conciliare il progressivo ritorno alla normalità con la tutela della salute pubblica. Sui circa 200 miliardi di volume d'affari complessivo che il turismo genera – direttamente e tramite effetti più contigui degli altri settori – le previsioni meno pessimistiche indicano una riduzione nell'ordine del 60% da qui a fine anno. Quindi più di 120 miliardi di euro di perdita complessiva. Degli oltre 58 milioni di turisti stranieri attesi da marzo a fine anno è probabile che non ne arrivi neanche il 20%, e comunque dopo l'estate. Degli altrettanti Italiani previsti, un'indagine condotta per conto di Confturismo-Confcommercio da SWG a fine marzo rivela che il 53% dichiara di non volersi spostare dalla propria residenza anche dopo la fine dell'emergenza epidemiologica, il 16% vorrebbe farlo ma teme che non avrà disponibilità economiche e il 10% probabilmente non avrà ferie sufficienti. Possiamo quindi certamente contare, almeno per questa estate, solo sul 21% del traffico turistico domestico. Totalmente fermi - almeno fino a estate inoltrata - i viaggi degli Italiani all'estero: avrebbero dovuto essere quasi 30 milioni da marzo a fine anno, 22,5 milioni fino a settembre. Fermo il turismo d'affari. Fermi i viaggi d'istruzione e i viaggi studio della lingua all'estero, per 1 miliardo di volume d'affari, così come quelli degli stranieri in Italia per lo studio della nostra lingua, i meeting, i viaggi incentive, i congressi e gli eventi. Tuttavia è proprio da questo settore, dotato di un moltiplicatore eccezionale, che fa sì che 100 euro di transazioni nel turismo ne generino ulteriori 86 in altri settori, che può prendere avvio con forza la ripresa dell'economia nazionale dopo il disastro dell'epidemia da COVID-19.

Servono però interventi più decisi di quelli adottati fino ad ora tanto con il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cd "Cura Italia") quanto con il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23.

In particolare per il settore turismo, oltre al miglioramento e rafforzamento delle misure già previste sull'intervento del Fondo centrale di garanzia PMI, sulla sospensione di versamenti tributari e contributivi, sul metodo previsionale per il calcolo degli acconti di giugno ed all'introduzione di un meccanismo di

contributo per le attività - parametrato sulle perdite di operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi registrate, per singoli periodi, nell'anno in corso rispetto agli andamenti precedenti - servono robusti indennizzi ed uno strumento che incentivi la ripresa dei consumi.

Servono, cioè, **indennizzi a valere sulla differenza dei ricavi o compensi registrati nell'anno in corso rispetto agli stessi periodi dell'anno 2019** secondo un modello d'intervento già approntato in altri Paesi europei nostri competitori o come destinazioni o come generatori ed organizzatori di flussi turistici internazionali.

E serve **incentivare i consumi**. Se, infatti, nel 2020 la domanda interna sarà l'unica a poter sopperire, seppure solo in piccola parte, alla grave mancanza di flussi di origine estera, ciò non vuole dire che il panorama che si delinea sia quello di una poderosa e immediata ripresa del turismo degli Italiani in Italia alla fine della fase del lockdown. Tutt'altro.

Come indicato pocanzi, sulla base del report di marzo dell'Indice di fiducia del viaggiatore italiano che Confturismo-Confcommercio rileva mensilmente da 5 anni, oltre al 53% degli Italiani che manifestano forti perplessità a muoversi dalla loro residenza abituale per compiere una vacanza, passata la fase di crisi dell'emergenza epidemiologica, e al 10% che, pur volendosela invece concedere, pensa di non poterlo fare per impegni lavorativi, esiste un ulteriore 16% per il quale il dubbio ricade esclusivamente nella sfera dell'incertezza sulle disponibilità economiche che potrà avere. Si tratta di una quota importante, fondamentale per il raggiungimento o meno di obiettivi di economicità nell'attività degli operatori del settore per l'estate 2020, soprattutto per coloro che, lavorando su base stagionale, stanno decidendo ora se aprire o meno. Sono Italiani che, in situazione di normalità, avrebbero già pianificato e prenotato le loro vacanze per l'estate e che invece ancora non lo hanno fatto, e potrebbero realisticamente non farlo.

Consentire a questa ampia fascia di **detrarre dal reddito delle persone fisiche una percentuale delle spese sostenute per l'acquisto di servizi turistici fruiti sul territorio nazionale**, sarebbe un incentivo importantissimo, anche per incentivare coloro che invece faranno in ogni caso vacanze a prolungare il loro periodo di permanenza a destinazione oppure ad affiancare a quella principale una o più ulteriori occasioni per fare turismo entro l'anno, anche sotto forma di long week-end.

Un intervento quindi diverso da quello dei Buoni Vacanze Italia, portato avanti a cavallo tra la metà della prima e seconda decade del nuovo millennio, che, in chiave di sostenibilità sociale, si proponeva, sulla base dell'esperienza degli *Cheque de vacance* francesi, di facilitare l'accesso al turismo in media e bassa stagione a fasce di popolazione con reddito basso. Quella era una iniziativa valida ma in situazione di normalità, non di crisi contingente quale quella che il settore e l'economia mondiale stanno vivendo in questi mesi.

La misura della detraibilità che proponiamo deve essere indirizzata a tutti coloro che, indipendentemente dalla fascia di reddito cui appartengono, vorranno e potranno contribuire al rilancio delle attività in tutto il Paese compiendo uno o più periodi di vacanza in Italia con non meno di tre pernottamenti consecutivi nelle nostre strutture turistiche ricettive, consentendo di computare nello sgravio le spese sostenute per vitto, alloggio e per la fruizione di tutti i servizi turistici effettuate nei luoghi di svolgimento delle vacanze.

TRASPORTI E LOGISTICA

Anche se gli interventi adottati fino ad ora dal Governo per il contenimento dell'epidemia hanno sempre salvaguardato l'operatività della filiera del trasporto, almeno delle merci, la crisi di liquidità rischia, di far saltare il sistema, costretto da tempo, ormai, ad operare in condizioni di contesto estremamente difficoltose. Oltre le misure generali in materia di fisco, welfare e credito illustrate nella presente memoria, si segnalano alcune misure specifiche per il settore dei trasporti.

a) SETTORE MARITTIMO PORTUALE

Per quanto riguarda il settore marittimo, si esprime in via preliminare una valutazione positiva dell'intervento che, nell'ambito dell'art. 2, ha rafforzato le garanzie dello Stato in favore di SACE relativamente a diverse commesse nel settore strategico delle navi da crociera.

1. Riconoscimento "Evento eccezionale TFUE" e ristori economici specifici per il trasporto marittimo

Il Decreto "Cura Italia" (art.79) ha riconosciuto l'epidemia Covid-19 come calamità naturale ed evento eccezionale - ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - per il settore del trasporto aereo e previsto quindi, per tale settore, misure compensative dei danni subiti, in deroga alla disciplina ordinaria in materia di aiuti di stato.

Identico trattamento dovrebbe essere espressamente riconosciuto anche al settore dei trasporti marittimi di collegamento con le isole maggiori e minori del Paese che attualmente rappresenta il più importante mercato europeo del trasporto di medio e corto raggio.

Le imprese di trasporto marittimo, infatti, per dimensioni, rilevanza del lucro cessante, caratteristica di servizio svolta (attività di servizio pubblico che garantisce la continuità territoriale con le isole) presentano esigenze equiparabili, per finalità della norma, a quelle del trasporto aereo.

2. Rilancio delle Zone Economiche Speciali

In diverse realtà internazionali le Zone Economiche Speciali (ZES) si sono affermate come efficaci volani di sviluppo economico per i territori circostanti e le filiere economiche in esse attive. In Italia, purtroppo, il successo delle ZES è ancora fortemente limitato da alcuni limiti strutturali, tra cui la mancanza di significative condizioni di vantaggio, economico e procedurale, per tutte le imprese che operano o possono operare al loro interno. Pertanto, al fine di rafforzare la risposta del sistema economico nazionale alla crisi generata dall'epidemia Covid-19, andrebbe rivista la struttura di tale strumento di sviluppo, modificando i requisiti necessari per la loro costituzione e prevedendo reali benefici fiscali e contributivi per le imprese che con la loro attività possono contribuire al successo delle ZES, a cominciare dalle imprese dei settori trasporti ed energia e relative infrastrutture, ingiustamente escluse dagli incentivi economici, pur limitati, oggi previsti dalla normativa.

3. Tassa di ancoraggio

La prevista sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio, condivisibile misura per ridurre i costi fissi delle navi particolarmente pesanti con i più bassi coefficienti di carico delle stesse indotti dalla crisi, andrebbe, però, estesa fino alla fine dell'anno e non limitata al solo periodo fino al 30 aprile. D'altra parte, analoga disapplicazione dovrebbe valere, per la tassa di ancoraggio supplementare dei porti di Genova, Napoli e Venezia, così come per la tassa di ancoraggio pagata nei porti che non rientrano nell'ambito territoriale delle Autorità di Sistema Portuale.

4. Disapplicazione canoni portuali e risorse straordinarie per i mancati introiti delle Autorità di Sistema Portuale

Per i concessionari e le imprese dei terminal portuali, a cominciare da quelli passeggeri, si auspica che il pagamento dei canoni - attualmente sospeso dall'articolo 92 del decreto legge 18/2020 - sia non dovuto per tutto l'anno in corso, prevedendo, di conseguenza, coperture alternative a compensazione dei conseguenti mancati incassi delle Autorità di Sistema Portuale. A questo riguardo, andrebbe previsto uno stanziamento straordinario, per il 2020, di 100 milioni di euro in favore delle Autorità di Sistema Portuale per evitare che

le misure da adottarsi a sostegno delle imprese di navigazione e della filiera marittimo-portuale ne possano compromettere gli equilibri finanziari e l'operatività.

5. Azzeramento costi portuali navi disarmo

Occorre poi prevedere l'azzeramento dei costi portuali per le navi dichiarate in disarmo che si trovano oggi nei porti nazionali. Si tratta di una misura - peraltro con costi modestissimi a carico delle Autorità di Sistema portuale - necessaria per alleviare i costi delle imprese costrette al disarmo delle imbarcazioni.

6. Sgravi contributivi marittimi per i collegamenti di cabotaggio con le isole

Nel settore marittimo la crisi sta inoltre particolarmente colpendo i collegamenti di cabotaggio con le isole e ha già generato pesanti ricadute occupazionali.

Le imprese che svolgono questi servizi, che per loro natura assicurano la continuità territoriale con le isole, nel passato hanno avuto dei benefici decontributivi del costo del lavoro per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la tutela della competitività con armatori di altri paesi, in maniera analoga anche se non identica nell'ammontare a quei sostegni previsti per le linee di collegamento di lungo raggio. Dal 2010 ad oggi, però, sono state abbandonate dallo Stato e lasciate sole a sobbarcarsi oneri, che altri armatori non hanno, in condizioni di estrema difficoltà e con la necessità di dover comunque garantire servizi di collegamento nell'ambito dei precisi quadri orari stabiliti dalle singole regioni.

Oggi, in questa situazione così eccezionale, è necessario aiutare queste imprese che, solo in questi due mesi, hanno visto diminuire il loro fatturato anche del 90%. Così non è possibile garantire servizi ai cittadini e lavoro ai marittimi.

E', dunque, opportuno prevedere, anche per questa tipologia di traffici, la misura di decontribuzione del costo del personale marittimo, sotto forma di credito d'imposta, prevista dall'art. 6 della legge n.30 del 1998.

7. Indennità lavoratori stagionali

Il settore dei trasporti passeggeri ha subito una drastica contrazione delle attività a seguito dell'emergenza Coronavirus e dei provvedimenti adottati per il contenimento dell'epidemia, che hanno alla fine determinato il blocco di significativi ambiti operativi. Esemplificativo quanto accaduto in tutto il settore della mobilità turistica dove inizialmente per i timori di contagio e successivamente a causa dei provvedimenti di divieto adottati dal Governo, le attività si sono prima drasticamente ridotte e poi definitivamente fermate. Si tratta di un comparto che come tutta la filiera del turismo, cui è funzionale, impiega una quota significativa di lavoratori stagionali, molti dei quali, per effetto della crisi, sono rimasti privi di ogni forma di reddito. Pertanto, per alleviare questa condizione di disagio socio economico di una parte di lavoratori ed evitare ripercussioni sull'operatività delle imprese, è necessario estendere al settore dei trasporti e dei servizi a questi strumentali, l'indennità prevista per i lavoratori stagionali che hanno involontariamente cessato il rapporto di lavoro nel settore turismo e degli stabilimenti termali previsto dall'art. 29 del Decreto Legge n. 18/2020.

8. Accise carburante

Si auspica, altresì, la sospensione del pagamento delle accise sui combustibili utilizzati dalle navi impiegate nel collegamento con le isole. Trattasi di uno strumento indispensabile per ridurre i costi di gestione della attività di collegamento con le isole minori: attività colpite da una sensibilissima riduzione dei ricavi (talvolta superiore al 80%), ma onerate dei servizi essenziali per la popolazione e per le attività produttive isolane, cui assicurano gli approvvigionamenti necessari.

Sul fronte delle accise sui carburanti impiegati nei trasporti marittimi, d'altra parte, l'esenzione riconosciuta ai sensi della Tabella A del D.Lgs. n.504 del 1995, andrebbe estesa anche al gas naturale liquefatto GNL, per garantire almeno una parità di trattamento rispetto agli altri carburanti, tenuto conto dei sensibili benefici ambientali che può generare l'impiego di tale prodotto.

Sempre in tale ambito, per assicurare un temporaneo sostegno alle imprese della filiera della logistica energetica, penalizzate in maniera significativa dagli impatti dell'emergenza Covid-19, sarebbe opportuno che le sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi, da ultimo previste dal decreto legge in conversione, siano estese anche ai versamenti delle accise e dell'imposta di consumo sui prodotti energetici, differendoli rispettivamente al 16 e al 15 giugno p.v., o in subordine che sia prevista una rateizzazione del debito di imposta.

9. Sviluppo dell'impiego del GNL nei porti (small scale)

Al fine di rendere i porti nazionali attrezzati adeguatamente per le nuove sfide sul fronte della sostenibilità ambientale che sta affrontando il trasporto marittimo, andrebbe data prioritaria attuazione alle indicazioni contenute nel Piano Integrato Energia e Clima per lo sviluppo dell'impiego di tale carburante alternativo nei trasporti marittimi e nei servizi portuali: incentivi fiscali per la filiera, tariffe portuali di favore per i mezzi alimentati a GNL, incentivi per la realizzazione di depositi, mezzi navali e impianti di micro-liquefazione collegati alla rete dei gasdotti.

10. Semplificazione pratiche nave

Sempre sul fronte marittimo portuale, sarebbe opportuno prevedere una semplificazione delle modalità di presentazione delle "pratiche nave"- ovvero le diverse richieste di autorizzazione e le comunicazioni che le navi devono inviare all'Autorità Marittima - che preveda la sospensione dei bolli e l'inoltro delle stesse esclusivamente in forma telematica, al fine di limitare ulteriormente le occasioni di contagio.

11. Sportelli telematici del diportista

Restando in tema di semplificazioni, per conseguire realmente gli obiettivi su tale fronte, alla base dell'introduzione dello Sportello telematico del Diportista (STED), è necessario prevedere la facoltà per i raccomandatari marittimi titolari di STED di autenticare le sottoscrizioni dei richiedenti, aventi ad oggetto l'alienazione di unità da diporto, o la costituzione di diritti di garanzia sulle stesse.

12. Certificati abilitativi personale marittimo

Sempre sul fronte del personale, nel dare atto con soddisfazione degli sforzi fatti dalle Autorità competenti per fronteggiare l'emergenza dovuta alla scadenza dei certificati abilitativi del personale marittimo, coglie l'obbligo di attirare l'attenzione su questa problematica che impone una attenzione costante per scongiurare l'interruzione delle attività di trasporto marittimo per l'impossibilità oggettiva di rinnovare i titoli abilitativi del personale navigante.

b) SETTORE AUTOTRASPORTO E LOGISTICA

1. Sospensione calendario divieti di circolazione

Sempre al fine di garantire l'operatività e la fluidità della catena logistica, tenuto conto del drastico ridimensionamento del traffico di auto sulle strade, sarebbe opportuno sospendere almeno per tutto il periodo di durata dell'emergenza nazionale, il calendario dei divieti di circolazione per i veicoli pesanti fuori dai centri abitati. Tale periodo deve ricomprendere anche i mesi successivi alle misure di contenimento del

governo, per consentire alle imprese di agganciare concretamente la ripresa. La sospensione deve quindi abbracciare tutto il 2020.

2. Revisioni veicoli pesanti c/o officine private

Per intervenire con più efficacia sulla criticità delle attività di revisione dei veicoli, si dovrebbe modificare - e possibilmente tempestivamente attuare - la disciplina esistente, consentendo il ricorso alle officine private autorizzate, anche per i controlli sui rimorchi e sui veicoli del trasporto in regime ATP, ora esclusi.

3. Proroga termini per super ammortamento veicoli

Inoltre, in considerazione delle difficoltà operative generate dall'epidemia e dalle misure adottate per il suo contenimento sulla filiera, sarebbe utile prevedere la proroga al 31 ottobre 2020 del termine ultimo previsto dal Decreto Crescita (art. 1 del Decreto Legge n. 34/2019), per completare l'acquisto di veicoli quali beni strumentali, con i benefici fiscali del super ammortamento.

4. Tempistica pagamenti

Considerando la situazione di difficoltà economica determinata dall'emergenza in atto, sarebbe opportuno da un lato, introdurre uno specifico credito di imposta a favore delle imprese in modo che le stesse siano messe in condizione di adempiere ai contratti stipulati con le imprese dell'autotrasporto secondo le tempistiche individuate, e dall'altro prevedere il concorso dello Stato in meccanismi specifici di sconto delle fatture da parte delle imprese dell'autotrasporto a garanzia della liquidità necessaria per consentire la prosecuzione delle attività.

5. Rimborso integrale accise sul gasolio

Per garantire un sostegno concreto e inclusivo al settore dell'autotrasporto, chiamato a svolgere la propria strategica funzione, nell'ambito di numerose difficoltà operative e diseconomie, in assenza di un provvedimento più generale di sospensione del pagamento delle accise, sarebbe opportuno prevedere per il secondo e terzo trimestre dell'anno, il rimborso integrale delle accise versate sul gasolio consumato.

6. Sospensione pedaggi autostradali

Sarebbe, inoltre, necessario prevedere la dilazione del pagamento dei pedaggi autostradali per i veicoli adibiti al trasporto di merci, per il periodo della emergenza, con successiva rateizzazione degli importi dovuti a partire dal mese di gennaio 2021.

7. Premi assicurativi sui veicoli

Sarebbe, infine, opportuno prevedere uno specifico beneficio fiscale per compensare "l'extra-costo" della quota parte del premio assicurativo sui veicoli rimasti non operativi nel periodo di crisi. La non operatività dovrà essere comprovata ed il beneficio dovrà essere proporzionale al periodo di non operatività del veicolo.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Codice della crisi di impresa e della insolvenza (art. 5)

Si esprime apprezzamento per la scelta di rinviare a settembre 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni costituenti il corpo del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo. n. 14 del 2019).

Al riguardo, giova osservare che il sistema dell'allerta è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche. In assenza di tale condizione non sono configurabili strumenti gestionali predittivi di un possibile stato di crisi, anche basato su indicatori e indici di natura economico, patrimoniale e finanziaria.

Appare evidente, infatti, che in una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima crisi economica, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

2. Proroga organi e rendiconti (art. 33)

La proroga degli organi di amministrazione e controllo degli enti e degli organismi di cui al 1° comma dell'art 33, rappresenta una misura pienamente condivisibile e necessaria in una situazione emergenziale, come quella epidemiologica che sta interessando l'intero Paese.

La sospensione di procedure di rinnovo elettorale, con contestuale proroga degli organi, è rappresentativa infatti di responsabilità, continuità e tutela di tutti gli utenti di tali enti, ivi compresa la Fondazione Enasarco, ente di previdenza integrativa obbligatoria per agenti, rappresentanti di commercio e consulenti finanziari.

La situazione emergenziale in atto, infatti, non consente lo svolgimento di tutte le attività necessarie per garantire che il diritto di voto sia esercitato in modo legittimo, consapevole, informato e quanto più possibile ampio. Ciò sia sul versante del corretto svolgimento della campagna informativa di programmi e candidati, sia sul versante operativo gestionale (basti pensare che, per circa 75mila dei 300mila aventi diritto, non disponendo gli stessi di PEC valida, si rende necessario ricorrere ai servizi postali tradizionali - con tutte le difficoltà connesse all'attuale periodo - per l'invio dei certificati elettorali).

3. Commercio aree pubbliche

Le chiusure, parziali e totali, di fiere e mercati e di tutte le forme di commercio su aree pubbliche a partire dal 23 febbraio, a seguito dell'emanazione di disposizioni di livello statale, regionale, locale, hanno provocato il fermo dell'attività del commercio su aree pubbliche e il conseguente drastico calo del fatturato. In tale contesto di difficoltà, si ritiene opportuno prevedere un periodo di semplificazione di tutti gli adempimenti amministrativi.

Infine, visto l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2020, stabilita per le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla legge n.145/2018, e considerato che non sono stati ad oggi definiti i criteri da adottare per le procedure di assegnazione, si rende necessario un intervento urgente volto al rinnovo condizionato delle concessioni - se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 - secondo la durata e le disposizioni stabilite dalle Regioni stesse.

4. Gioco pubblico

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha comportato, tra gli altri effetti sul tessuto economico nazionale, la chiusura pressoché totale del Settore del Gioco pubblico, per un periodo ad oggi individuabile in almeno 2 mesi, ma ragionevolmente destinato a protrarsi per 3 mesi od oltre.

Si evidenzia la necessità di misure di tutela e salvaguardia del sistema concessorio e delle aziende che ne fanno parte, ulteriori rispetto a quelle già previste nel DL 18/2020 (che dovrebbero essere, quanto a tempistica di efficacia, allineate ai tempi di effettiva sospensione dell'attività delle concessioni).

Per fronteggiare la crisi di liquidità generata dall'emergenza in corso, si rende necessaria la **rateizzazione del Prelievo erariale unico e del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento**, in 12 rate mensili, dei bimestri successivi a quelli di completa sospensione dell'attività; è inoltre necessario a tale fine sospendere temporaneamente l'attuale meccanismo di calcolo basato su acconti del prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento (che prevede forme di versamenti in acconto commisurati su importi storici, con volumi non paragonabili a quelli, nulli, dei periodi di interruzione della raccolta), sostituendolo con un meccanismo di calcolo sui dati effettivamente maturati e rilevati dalle reti telematiche a saldo, da rateizzare in 12 mesi.

Con riferimento al gioco del **Bingo**, è opportuno che il versamento del prelievo erariale e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, calcolato sul costo delle cartelle del bingo, sia effettuato dai concessionari, in maniera differita a novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle stesse a partire dal riavvio delle attività e fino al 31 dicembre 2021.

Relativamente alle attività di raccolta delle **scommesse**, si ritiene invece opportuno introdurre le seguenti misure specifiche. E segnatamente:

- la sospensione dei termini di versamento dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse in scadenza con possibilità di versamento rateale e debenza di interessi legali entro il 18 dicembre 2020;
- la recuperabilità, in forma di credito di imposta (ovvero, di compensazione con altri versamenti dovuti all'Agenzia), del corrispettivo versato per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020, in proporzione alle mensilità nelle quali non si è potuta esercitare la raccolta nel periodo di durata dell'emergenza.